

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2014	Numero: 20682	Sezione: III
------------	---------------	--------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: no				
Quantum: 5.000,00 euro ammenda				
Gradi precedenti				
1°Grado: Trib. Milano 5.000,00 euro di ammenda				
2°Grado: no				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

Infortunio	Malattia	<input checked="" type="checkbox"/> Non riguarda un infortunio
Tipo di evento:	Danno materiale	<input checked="" type="checkbox"/> Mancata tutela
Tipo di infortunio:	lesioni	morte

Fattispecie

designava quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione una persona priva dei requisiti richiesti dall'art.32 del T.U.
--

Soggetto leso

Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	<input checked="" type="checkbox"/> Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

L'art.32 del d.lgs 9 aprile 2008 n.81 (la cui rubrica "capacità e requisiti professionali degli addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni") fissa al comma 2 quali sono gli specifici requisiti necessari "per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1". Risulta così inequivoco quali siano le condizioni soggettive richieste alla persona nominata come responsabile, condizioni che la legge ritiene necessarie "per lo svolgimento" delle funzioni oggetto dell'incarico. Con il che si può affermare che l'assenza dei requisiti necessari rende la designazione inefficace perchè incapace di offrire la necessaria e richiesta tutela agli interessi protetti, interessi che coinvolgono il diritto del lavoratore alla salubrità e sicurezza del lavoro e, in ultima istanza, il suo diritto alla salute. L'unico modo per il datore di lavoro di rispettare l'obbligo ex art.17, comma 1, lett.b), è quello di incaricare una persona in possesso dei requisiti previsti dagli artt.2 e 32 della medesima legge, con la conseguenza che la nomina di persona inidonea comporta in radice la violazione dell'obbligo e deve essere considerata inefficace. In tali termini la violazione assume rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art.55 sopra ricordato
--

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.